

NOVITA' LEGISLATIVE

Settembre 2014

sommario

1. Tremonti quater – bonus macchinari	pag. 2
2. F24 online dal 01.10.2014	pag. 3
3. Tasi: scadenza del 16.10.2014	pag. 4
4. Modello 770: proroga	pag. 4
5. Riduzione dei diritti camerali	pag. 5
6. Cartelle Equitalia e notifica a mezzo PEC	pag. 5
7. Inarcassa: contributo integrativo e fatturato estero	pag. 5
8. Abrogazione ritenuta sui bonifici esteri	pag. 6
9. Pubblica amministrazione (PA) e fattura in formato digitale	pag. 6
10. Bonus 80 euro ex D.L. n. 66/2014	pag. 7
11. Antiriciclaggio e professionisti: scadenza del 31.10.2014	pag. 8

1 TREMONTI QUATER – BONUS MACCHINARI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 la legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del decreto legge n. 91/2014 (c.d. "decreto competitività") contenente norme che agevolano gli investimenti effettuati dalle imprese.

L'agevolazione prevede l'introduzione di un credito d'imposta nella misura del 15% del valore degli investimenti in alcune tipologie di beni strumentali nuovi.

I beni agevolabili sono solo i macchinari e gli impianti che hanno contemporaneamente i seguenti requisiti:

- sono compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007;
- sono realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e cioè dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015;
- sono in misura eccedente rispetto alla media della medesima tipologia di investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

La disposizione prevede la facoltà di escludere dalla media il periodo d'imposta in cui l'investimento è stato maggiore.

Possono ottenere l'agevolazione i titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata.

Sono agevolabili anche le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni: in tali casi la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali è quella degli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, escludendo sempre il periodo con il valore più alto.

La norma prevede inoltre che può usufruire dell'agevolazione anche chi inizia l'attività d'impresa tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2015.

Questi contribuenti potranno beneficiare dell'agevolazione anche in assenza di un periodo d'imposta su cui operare il confronto per cui il valore degli investimenti da considerare, ai fini dell'agevolazione, coincide con il valore complessivo di quelli realizzati.

Gli investimenti che danno diritto all'agevolazione sono solo quelli:

- nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati;
- compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007;
- di importo unitario uguale o superiore a 10mila euro.

In linea di principio rientrano nel perimetro oggettivo del credito d'imposta i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Sono, quindi, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i computer, i

motori elettrici e i generatori, i telefoni e gli apparecchi per le telecomunicazioni, gli autoveicoli in genere, gli impianti antifurto e antincendio.

L'acquisizione può avvenire anche in leasing, purché non operativo (assimilabile alla locazione).

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruito esclusivamente in compensazione in F24 in sede di versamento di tributi e contributi.

L'agevolazione sotto forma di credito d'imposta non si considera un provento tassabile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap per cui non vi sono conseguenze fiscali, sia dirette sia indirette, dal suo utilizzo.

Contabilmente il credito d'imposta deve essere imputato nella voce C. Il 4-bis "crediti tributari", evidenziando l'importo recuperabile oltre l'esercizio successivo, con contropartita nel conto economico la voce 22.

La prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Quindi per investimenti effettuati nel secondo semestre 2014 la compensazione spettante potrà essere utilizzabile dal 1° gennaio 2016.

2 F24 ONLINE DAL 01.10.2014

A partire dal 1° ottobre 2014 non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro e dei modelli F24 che utilizzano crediti d'imposta in compensazione: in questi casi si dovrà invece effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.

A prevederlo è l'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (decreto "bonus Irpef") che ha esteso in questo modo a persone fisiche, non imprenditori o professionisti, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007 per i titolari di partita Iva.

Un'ulteriore complicazione si ha nel caso in cui per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 è pari a zero. In questo caso, a partire dal 1° ottobre 2014, si potranno usare solo i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo) e non si potranno utilizzare i servizi internet delle banche e delle poste.

Il pagamento con un F24 cartaceo, invece, potrà ancora essere effettuato, presso le banche, le poste o uno sportello di Equitalia, unicamente da chi non è titolare di partita Iva

se dovrà pagare, senza alcuna compensazione, un modello unificato con un saldo pari o inferiore a mille euro.

3 TASI: SCADENZA DEL 16.10.2014

Tutti i contribuenti che possiedono o utilizzano immobili situati nei Comuni che non hanno pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) le delibere Tasi entro la fine dello scorso mese di maggio, e che lo faranno entro il 18 settembre 2014, devono versare entro il 16 ottobre 2014 la prima rata 2014 Tasi (il conguaglio 2014 sarà da pagare entro il 16 dicembre 2014).

E' da precisare che i Comuni, al fine di ottenere la pubblicazione sul sito del ministero entro il 18 settembre 2014, devono deliberare le aliquote Tasi entro il 10 settembre 2014.

Chi ha già versato l'acconto Tasi, sulla base delle delibere comunali pubblicate alla fine di maggio, non deve versare nulla entro il 16 ottobre 2014, ma dovrà versare il conguaglio entro il prossimo 16 dicembre 2014.

Nel caso in cui non vada a buon fine la pubblicazione entro il 18 settembre 2014, i contribuenti sono tenuti a versare l'imposta in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014, con l'aliquota base dell'1 per mille.

In tale eventualità, peraltro, la somma dell'aliquota Tasi e dell'aliquota Imu non può superare l'aliquota massima Imu vigente per ciascuna tipologia immobiliare.

4 MODELLO 770: PROROGA

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2014) è stato prorogato dal 31 luglio 2014 al 19 settembre 2014 il termine per presentare il modello 770 all'Agenzia delle Entrate.

5 RIDUZIONE DEI DIRITTI CAMERALI

Il decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ha ridotto il diritto annuale dovuto dalle imprese alla Camera di Commercio.

Il legislatore ha optato per una riduzione progressiva del diritto annuale che nel 2015 sarà del 35%, nel 2016 del 40% e nel 2017 del 50%.

A titolo di esempio, considerato che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese è ridotto del 35%, le imprese individuali che per il 2014 hanno pagato il diritto annuale fisso di 88 euro, a partire dal 2015 pagheranno 57,20 euro (88 euro meno 35%).

6 CARTELLE EQUITALIA E NOTIFICA A MEZZO PEC

Con un comunicato stampa del 26 agosto 2014 Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si tratta di una conseguenza che deriva dall'articolo 26 del Dpr n. 602/73 in forza del quale la notifica delle cartelle di pagamento può essere eseguita, oltre che con raccomandata A/R, anche attraverso la posta elettronica certificata.

Occorre osservare che quella che può essere vista come una semplificazione (in quanto tutti i contribuenti possono così verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia con indicazione esatta del giorno e ora della notifica), rischia tuttavia di rappresentare un reale problema ove la casella Pec non sia correttamente gestita dall'imprenditore.

7 INARCASSA: CONTRIBUTO INTEGRATIVO E FATTURATO ESTERO

Il 7 agosto 2014 il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, ha approvato la delibera della Cassa di previdenza di ingegneri e architetti liberi professionisti con cui viene introdotto il comma 5.1 bis al relativo regolamento generale di previdenza.

In base a tale modifica il contributo integrativo del 4% dovuto dagli iscritti Inarcassa non si applica al fatturato estero (prestazioni e cessioni non territoriali effettuate nei confronti di committenti che versano l'imposta in un altro Stato Ue e operazioni fuori dall'Unione Europea).

8 ABROGAZIONE RITENUTA SUI BONIFICI ESTERI

Il decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 ha abrogato definitivamente l'applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi di denaro dall'estero e destinati a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia.

Si ricorda che tale obbligo era stato introdotto a partire dal 1° febbraio 2014 e che l'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 19 febbraio 2014 ne aveva sospeso l'applicazione fino al 30 giugno 2014.

9 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) E FATTURA IN FORMATO DIGITALE

Il 6 giugno 2014 è entrato in vigore l'obbligo di emettere le fatture in modalità elettronica verso i ministeri e le loro ripartizioni, le agenzie fiscali, gli enti e le casse di previdenza.

A partire dal 31 marzo 2015 l'obbligo delle fatture in formato digitale si estenderà alle altre amministrazioni pubbliche (comprese le amministrazioni locali).

A partire da queste date e verso gli enti prima elencati non è più possibile inviare fatture cartacee e, se inviate in questa forma, il destinatario non può gestirle né pagarle fino a che non gli venga spedita in modalità elettronica.

Il nuovo obbligo è disciplinato in dettaglio dal D.M. n. 55/2013 che prevede:

- invio della fattura con un determinato XML (eXtensible Markup Language);
- la sottoscrizione digitale della fattura mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- l'invio della fattura tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sistema istituito da Sogei sotto la vigilanza dell'Agenzia delle Entrate;
- che la trasmissione delle fatture sia vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura (codice riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Le specifiche tecniche del Sistema di interscambio sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it.

10 BONUS 80 EURO EX D.L. N. 66/2014

Con riguardo al bonus introdotto dal Governo Renzi si ricorda che, allo stato attuale, tale agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti ed assimilati (esclusi i pensionati) che nel 2014:

- possiedono un reddito complessivo non superiore a 26 mila euro;
- producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente).

Si sottolinea come il reddito da prendere come riferimento non è il reddito da lavoro dipendente, ma quello complessivo, compresi quindi, ad esempio, i redditi da fabbricati, i redditi da terreni, i redditi da lavoro autonomo e d'impresa, i redditi di capitale, i redditi diversi.

Il bonus, erogato a partire dal periodo di paga di maggio 2014, è mensile e il suo valore su base annua è pari a 640 euro (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno).

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.

Tutto ciò premesso quindi il lavoratore che presume di produrre, nel corso del 2014, un reddito complessivo superiore a 26 mila euro deve comunicare tale fatto tempestivamente al datore di lavoro per evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso del datore di lavoro, gli venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO).

11 ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI: SCADENZA DEL 31.10.2014

Si segnala che i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 dovranno, entro il 31.10.2014, comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline, secondo quanto specificato nel D.P.R. n. 322/98 e nel D.M. 31.07.1998, nonché nei relativi allegati.

Tale obbligo riguarda, nello specifico, i seguenti soggetti: I) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; II) Revisori Legali; III) Società di Revisione; IV) Consulenti del lavoro; V) Avvocati; VI) Notai; VII) altri soggetti che rendono servizi forniti da periti, consulenti; VIII) altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi; IX) prestatori di servizi relativi a società e trust.

L'adempimento in parola (obbligo di comunicare l'indirizzo Pec) è richiesto nell'ambito del provvedimento congiunto emanato in data 08 agosto 2014 dall'Agenzia delle Entrate e dal Comando Generale della Guardia di Finanza prot. 2014/105953, avente ad oggetto le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari, in attuazione del dispositivo di cui all'art. 9 comma 1 lett. b) della legge n. 97/2013.